



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Capitaneria di porto di Venezia

**Ordinanza N°111/2019**

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

**VISTA:** il sinistro marittimo occorso al M/p FEDERICO III, avvenuto nella notte tra il 25 ed il 26/09/2019 al Lido di Venezia nello specchio acqueo antistante l'Hotel Excelsior e arenatosi per ragioni di sicurezza nel punto avente coordinate geografiche 45° 24.063' N e 012° 22.105' E., a circa 50 mt. dalla battigia;

**CONSIDERATO:** che il motopeschereccio in questione giace in posizione attualmente destinata alle attività balneari;

**VISTE:** le proprie Ordinanze n° 175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii, con la quale è stato approvato il "*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*" e l' "*Ordinanza di Sicurezza Balneare*" n°52/2019 in data 29/05/2019;

**RITENUTO:** opportuno disciplinare le attività connesse alla rimozione del suddetto M/P nello specchio acqueo antistante l'Hotel Excelsior e precisamente nel punto avente coordinate geografiche 45° 24.063' N e 012° 22.105' E al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

**VISTA:** la formale diffida al recupero del M/P Federico III emessa dalla Capitaneria di porto di Venezia in data 26/09/2019;

**VISTI:** gli articoli 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione – parte marittima;

**VISTI:** gli atti d'ufficio;

**RENDE NOTO**

Che **dalla data di emanazione della presente Ordinanza e fino al termine delle operazioni di recupero del M/p FEDERICO III**, attualmente semi sommerso, la ditta BOSCOLO BIELO IVANO

eseguirà, su disposizione di questa Autorità Marittima, le suddette attività con l'ausilio del seguente mezzo navale:

- Moto/pontone denominato MARITTIMA targato RV0705

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di cui al "Rende Noto", per un raggio di 100 (cento) mt, è interdetta: la navigazione, la sosta, la balneazione ed il transito alle unità di tutte le tipologie, eccezion fatta per quelle impiegate nei lavori in questione, nonché per le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia/Sicurezza e di soccorso, in ragione del loro Ufficio.

### **Articolo 2**

Ai fini della sicurezza della navigazione e dell'incolumità pubblica, l'impresa istante dovrà osservare le seguenti particolari prescrizioni:

- munirsi di tutti i relativi permessi/nulla osta eventualmente di competenza di altre Amministrazioni/Enti a vario titolo, aventi finalità di tutela di pubblici interessi;
- effettuare i lavori di che trattasi in buone condizioni meteorologiche e di visibilità;
- accertarsi che i mezzi navali impiegati nei lavori siano in possesso, per tutta la durata dei medesimi, della prescritta documentazione antinfortunistica e di sicurezza della navigazione, in corso di validità;
- segnalare in orario notturno la presenza del relitto con idonea segnaletica luminosa.

### **Articolo 3**

Il Comandante del mezzo navale impiegato nei lavori, dovrà osservare le seguenti particolari prescrizioni:

- garantire un continuo ascolto radio sui canali 16 e 13 VHF con la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (041 2405745);
- esporre a riva, durante l'esecuzione delle operazioni, i segnali ed i fanali prescritti dalla regola 27 del vigente regolamento per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 72);
- interrompere le operazioni in caso di ridotta visibilità e/o avverse condizioni meteorologiche, tali da non garantire la sicurezza della navigazione e, comunque, su richiesta della Capitaneria di porto o delle Forze di Polizia *in loco*.

### **Articolo 4**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati:

- ai sensi dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 1, e art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, 27/09/2019

IL COMANDANTE  
CA (CP) Piero PELLIZZARI

*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005  
e delle discendenti disposizioni attuative)*

Allegato all'Ordinanza n°111/2019

